

SERVIZIO AMBIENTE RIFIUTI BONIFICHE E DISCARICHE
UFFICIO RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 1427
del 01/09/2021

PROPOSTA N. 1623 / 2021

OGGETTO: RINNOVO E MODIFICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI UBICATO IN LOC. SANTINO A VERBANIA (VB), IN CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Ambiente Rifiuti Bonifiche e Discariche, giusta la D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..
- Il Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Giannoni, con la collaborazione dell'istruttore *ad hoc* individuato, Ing. Filippo Ferrari, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 ha ultimato l'iter istruttorio ed ha proposto l'adozione di un provvedimento conclusivo favorevole, trasmettendo tale proposta al Dirigente attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'Ente.
- Nella Proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Visto:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 94 del 06/07/2021 avente per oggetto "Incarichi di Direzione dell'Ente" e s.m.i..
- La D.D. del V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti", s.m.i. e in particolare la D.D. del Settore II della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1137 del 07/07/2021 "Assegnazione incarichi di Posizione Organizzativa (PO) e Responsabili del Servizio dei Settori II e V dal 01/07/2021 al 31/10/2021".
- La Proposta di conclusione del procedimento n. 1623 del 31/08/2021, formulata dal Responsabile del Procedimento.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 2 Di rinnovare e modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in Loc. Santino a Verbania (VB) in capo alla Cooperativa Sociale Risorse e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la Proposta n. 1623 del 31/08/2021, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
TESTA GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
SETTORE 5

**Al Dirigente del Settore 5
Sede**

Servizio Ambiente Rifiuti Bonifiche e Discariche
Ufficio Rifiuti
telefono 0323 4950239 · fax 0323 4950274
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

PROPOSTA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1623 DEL 31/08/2021

Oggetto: RINNOVO E MODIFICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI UBICATO IN LOC. SANTINO A VERBANIA (VB), IN CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE. Determinazione conclusiva del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale dell'ex VII Settore provinciale n. 3106 del 16/12/2010 è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in capo alla Cooperativa Sociale Risorse l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti in oggetto.
- Con nota prot. n. 1464 del 13/01/2011 sono state accettate le garanzie finanziarie relative all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti in oggetto.
- Con Determinazione Dirigenziale dell'ex V Settore provinciale n. 182 del 29/01/2014 è stata modificata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione dell'impianto in oggetto.
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore SG provinciale n. 1330 del 25/10/2016 è stata modificata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto.
- Quale istruttore tecnico del procedimento in oggetto è stato individuato l'Ing. Filippo Ferrari.

Preso atto che:

- Con nota del 10/06/2020, acquisita con ns. prot. n. 9445 del 15/06/2020, la Cooperativa Sociale Risorse, con sede legale in Via Muller, 35 a Verbania (VB), ha trasmesso al Servizio scrivente istanza di rinnovo e modifica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti ubicato in Loc. Santino a Verbania (VB).
- Con nota prot. n. 10133 del 24/06/2020 il Servizio Georisorse VIA Energia provinciale ha comunicato che le modifiche proposte, oggetto dell'istanza richiamata al precedente punto, non devono essere assoggettate alle disposizioni di cui alla L.R. 40/1998 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 13751 del 13/08/2020 il Servizio scrivente ha comunicato ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento relativo all'istanza sopra richiamata ns. prot. n. 9445 del 15/06/2020, ha fissato in data 25/09/2020 il termine per le amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera c) della L. 241/1990 e s.m.i., ha fissato in data 05/10/2020 l'eventuale seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera d) della L. 241/1990 e s.m.i. ed ha convocato un sopralluogo presso l'impianto in data 26/08/2020.

- In data 26/08/2020 ha avuto luogo il sopralluogo presso l'impianto in oggetto, il cui Verbale n. 05/2020 del 26/08/2020 è agli atti del Servizio scrivente.
- Con nota del 26/08/2020, ns. prot. n. 14336 del 27/08/2020, la Cooperativa Sociale Risorse ha trasmesso a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento in oggetto integrazioni spontanee all'istanza ns. prot. n. 9445 del 15/06/2020.
- Con nota prot. n. 19706 del 20/11/2020 il Servizio scrivente ha chiesto alla Cooperativa Sociale Risorse di produrre la documentazione integrativa dettagliata nella nota stessa.
- Con nota acquisita con ns. prot. n. 20191 del 30/11/2020 la Cooperativa Sociale Risorse ha trasmesso al Servizio scrivente la documentazione integrativa di cui al precedente punto.
- Con nota ns. prot. n. 21073 del 16/12/2020 il Servizio scrivente ha trasmesso ai Soggetti coinvolti nel procedimento in oggetto la documentazione integrativa di cui al precedente punto, ha rideterminato in data 15/01/2021 il termine per le amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera c) della L. 241/1990 e s.m.i., ha fissato in data 25/01/2021 l'eventuale seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera d) della L. 241/1990 e s.m.i..
- Con nota ns. prot. n. 21103 del 16/12/2020 il Servizio scrivente ha comunicato alla Cooperativa Sociale Risorse che, considerato che le garanzie finanziarie presentate dalla stessa Cooperativa per l'esercizio dell'attività in oggetto sono valide sino al giorno 15/12/2021, è applicabile quanto disposto dall'art. 208, c. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla prosecuzione dell'attività sino alla decisione espressa da parte del Settore scrivente in merito all'istanza di cui in oggetto, fatta salva la sussistenza delle garanzie finanziarie sopra citate.

Considerato che in esito alla nota ns. prot. n. 21073 del 16/12/2020 sono pervenuti al Servizio scrivente:

- la relazione istruttoria interna dell'Ufficio Rifiuti provinciale prot. n. 601 del 15/01/2021, esprime parere favorevole con prescrizioni all'istanza di cui in oggetto;
- il supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte prot. n. 3788 del 18/01/2021, ns. prot. n. 696 del 18/01/2021 esprime parere tecnico favorevole all'istanza di cui in oggetto.

Considerati quindi acquisiti gli atti di assenso, anche implicito, necessari ad adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi.

Considerato quanto definito dal Segretario Generale della Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota ns. prot. n. 19442 del 20/04/2012, in cui lo stesso Segretario dà atto ed esplicita che i procedimenti elencati dalla Circolare n. 3/ASC/AMD/SRI prot. n. 3492/DB0500 del 19/03/2012 del Presidente della Giunta della Regione Piemonte sono esclusi dalle competenze dei SUAP e devono essere gestiti, con responsabilità del procedimento di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., dagli Uffici preposti dell'attuale Settore 5 della Provincia del V.C.O..

Visto:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..
- La L.R. n. 1 del 10/01/2018 e s.m.i..
- La L.R. 44/2000 e s.m.i. in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
- La D.G.R. Piemonte n. 44-2493 del 19/03/2001.
- La L. 241/1990 e s.m.i..
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".
- Il D.Lgs. 165/2001, s.m.i..

- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 94 del 06/07/2021 avente per oggetto "Incarichi di Direzione dell'Ente" e s.m.i..
- La D.D. del V Settore della Provincia del Verbanus Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti", s.m.i. e in particolare la D.D. del Settore II della Provincia del Verbanus Cusio Ossola n. 1137 del 07/07/2021 "Assegnazione incarichi di Posizione Organizzativa (PO) e Responsabili del Servizio dei Settori II e V dal 01/07/2021 al 31/10/2021".

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato ed avendo verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari, ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e, pertanto,

PROPONE

1. Di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. relativa al procedimento in oggetto.
2. Di dare atto, in esito a quanto espresso al precedente punto 1 ed a tutti gli aspetti di cui sopra preso atto e considerato, della sussistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti al fine di concludere con esito positivo il procedimento in oggetto.
3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in esito a quanto espresso ai precedenti punti 1 e 2, l'esercizio delle modifiche gestionali dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in Loc. Santino a Verbania (VB), in capo alla Cooperativa Sociale Risorse, con sede legale in Via Muller, 35 a Verbania (VB), come da relativa documentazione allegata all'istanza presentata dalla stessa Cooperativa ed acquisita con nota ns. prot. n. 9445 del 15/06/2020 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni indicate nell'Allegato "Prescrizioni" il quale costituisce, in tutti i suoi contenuti, parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione conclusiva.
4. Di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 3 consistono nella ridefinizione dei codici EER trattabili in impianto, nella modifica delle modalità di gestione dell'attività di recupero R12 e nella modifica dei quantitativi massimi di stoccaggio rifiuti.
5. Di rinnovare, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in esito a quanto espresso ai precedenti punti 1 e 2, per anni 10 a far data dal 16/12/2020, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in Loc. Santino a Verbania (VB), in capo alla Cooperativa Sociale Risorse, con sede legale in Via Muller, 35 a Verbania (VB), anche in relazione a quanto disposto al precedente punto 3, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni indicate nell'Allegato "Prescrizioni" il quale costituisce, in tutti i suoi contenuti, parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione conclusiva.
6. Di disporre che la Cooperativa Sociale Risorse dovrà provvedere, entro il termine vincolante di 30 (trenta) giorni a far data dal provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento, a presentare al Servizio scrivente l'adeguamento delle garanzie finanziarie dell'impianto in relazione alla durata del rinnovo di cui al precedente punto 5 ed alle modifiche dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 3 e 4, in conformità a quanto disposto in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001, n. 44-2493 della Regione Piemonte.
7. Di subordinare e vincolare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle modifiche gestionali dell'impianto in oggetto di cui ai precedenti punti 3 e 4 alla comunicazione da parte del Servizio scrivente alla Cooperativa Sociale Risorse, con specifica nota in merito, dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 6.
8. Di subordinare e vincolare l'efficacia del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto di cui al precedente punto 5 alla comunicazione da parte del Servizio scrivente alla Cooperativa Sociale Risorse, con specifica nota in merito, dell'accettazione delle garanzie

finanziarie di cui al precedente punto 6. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività in essere senza soluzioni di continuità, è fatto salvo detto esercizio per il periodo connesso alla decorrenza dei tempi stabiliti al precedente punto 6 e dei tempi istruttori necessari alla valutazione, eventuale perfezionamento ed accettazione di dette garanzie finanziarie. In ogni caso l'esercizio dell'attività in essere è vincolato e subordinato alla sussistenza di idonee ed adeguate garanzie finanziarie ex D.G.R. Piemonte n. 44-2496 del 19 marzo 2001.

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 5 dovrà essere presentata all'Ente competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza della validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
10. Di dare atto che alla cessazione dell'attività di cui al precedente punto 5 la Cooperativa Sociale Risorse dovrà provvedere, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa, al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di dettaglio indicate nell'Allegato "*Prescrizioni*" alla presente Determinazione conclusiva del procedimento.
11. Di dare atto che qualsiasi ulteriore ed eventuale modifica gestionale o progettuale dell'impianto dovrà essere oggetto di istanza di variante ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti di applicazione, fatti salvi i disposti in materia di VIA qualora applicabili.
12. Di dare atto dell'obbligo della Cooperativa in oggetto di comunicare tempestivamente agli Uffici competenti della Provincia del Verbanco Cusio Ossola ogni eventuale modificazione della ragione sociale o dell'oggetto sociale (qualora la modifica di quest'ultimo sia relativa a parti attinenti all'attività di cui in oggetto).
13. Di dare atto che la presente Determinazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni/disposizioni che si rendessero necessarie, anche in considerazione di sopravvenute esigenze normative e/o di pianificazione in merito.
14. Di dare atto che la presente Determinazione fa salvo il conseguimento dei provvedimenti autorizzativi/pareri/nulla osta o altri atti di analoga natura da parte degli organi competenti in ordine a vincoli di natura pubblicistica e/o comunque necessari all'esercizio dell'attività in oggetto che esulano dalla stessa presente Determinazione, anche derivanti/conseguenti a quanto disposto dalla stessa, la quale è riferita e relativa esclusivamente ai disposti di competenza legati al procedimento in oggetto.
15. Di dare atto che è fatta salva l'applicazione da parte dei Soggetti competenti di tutte le disposizioni normative applicabili all'impianto in oggetto in relazione alle relative competenze specifiche.
16. Di dare atto che l'inosservanza di quanto disposto e prescritto con la presente Determinazione, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto disposto dall'art. 254 del medesimo Decreto.
17. Di trasmettere alla Cooperativa Sociale Risorse, con sede legale in Via Muller, 35 a Verbania (VB), il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento, previo assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
18. Di trasmettere il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento a tutti i Soggetti interessati dal procedimento in oggetto¹⁾.
19. Di comunicare i dati inerenti l'autorizzazione in oggetto al Catasto rifiuti attraverso i sistemi informatici regionali esistenti, ai sensi dell'art. 208, comma 17-bis e comma 17-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

20. Di trasmettere altresì il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento al Corpo di Polizia Provinciale, per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Giannoni

1) Comune di Verbania; ASL VCO; A.R.P.A. Piemonte; Settore 5 della Provincia del VCO, Ufficio AUA-Emissioni-Oli minerali; Acqua Novara VCO S.p.A.; Consorzio Rifiuti del VCO.

Spazio riservato all'Ufficio, da compilare in caso di rilascio di copia conforme su supporto cartaceo

La presente copia, composta di n. _____ facciate, compresi gli allegati, è conforme in tutte le sue componenti all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale e custodito agli atti di questo ufficio.

Verbania, _____

IL DIRIGENTE
Ing. Antonella Costa

Allegato alla Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 1623 del 31/08/2021

PRESCRIZIONI

1. L'attività di trattamento di rifiuti esercitata dalla Cooperativa Sociale Risorse presso l'impianto ubicato in Località Santino in Comune di Verbania (VB) deve svolgersi, per quanto non in contrasto con quanto indicato dalla presente, nel rispetto dei contenuti della documentazione tecnica acquisita con ns. prot. n. 9445 del 15/06/2020, ns. prot. n. 14336 del 27/08/2020 e ns. prot. n. 20191 del 30/11/2020 che, in copia vistata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è trasmessa alla Società contestualmente al provvedimento finale conseguente alla Determinazione conclusiva del procedimento e dovrà essere custodita, unitamente allo stesso atto, presso l'impianto in oggetto.
2. La Cooperativa Sociale Risorse è autorizzata a svolgere presso l'impianto ubicato in Località Santino a Verbania (VB) le attività di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi indicate nella sottostante *Tabella 1*, nel rispetto dei codici EER, delle aree, delle modalità e dei quantitativi massimi di stoccaggio e di trattamento massimo annuo riportati:

Gruppo	EER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Attività					Area e capacità massima di stoccaggio	Trattamento massimo annuo
				R12	R13	R3	R4	R5		
A Vetro	17.02.02	Vetro	Cassoni scarrabili coperti	X	X				140 tonn Area C	3.311 tonn
	16.01.20	Vetro								
	10.11.12	Rifiuti di vetro								
	20.01.02	Vetro								
	15.01.07	Imballaggi in vetro	Cumulo coperto							
19.12.05	Vetro									
B Metalli ferrosi	15.01.04	Imballaggi metallici	Cassoni scarrabili coperti	X	X				50 tonn Area C	752 tonn
	16.01.17	Metalli ferrosi								
	19.12.02	Metalli ferrosi								
	20.01.40	Metallo								
	17.04.05	Ferro e acciaio								
C Metalli non ferrosi	17.04.01	Rame, bronzo, ottone	Cassoni scarrabili coperti	X	X				2 tonn Area C	25 tonn
	17.04.03	Piombo								
	17.04.04	Zinco								
	17.04.06	Stagno								
	17.04.07	Metalli misti								
	17.04.02	Alluminio								
	17.04.11	Cavi								
E Inerti	20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati (inerti)	Cumuli e cassoni scarrabili coperti	X	X				2.220 tonn Area A	14.475 tonn
	17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione								
	17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06								
	19.12.09	Minerali								

F Terre e rocce	17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	Cumuli		X			X	500 tonn Area A	500 tonn
G Gesso	17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso	Cassoni scarrabili coperti		X				100 tonn Area A	100 tonn
H Legno	03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	Cassoni scarrabili coperti	X	X				80 tonn Area C	1.162 tonn
	03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci								
	19.12.07	Legno								
	15.01.03	Imballaggi in legno								
	17.02.01	Legno								
	20.01.38	Legno								
I Verde	20.02.01	Rifiuti biodegradabili	Cumuli	X	X	X			120 tonn - B	3.950 tonn
	19.09.01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari							15 tonn - B	
L Ingombranti	20.03.07	Rifiuti ingombranti	Cassoni scarrabili coperti	X	X	X	X		100 tonn - C	280 tonn
M Imballaggi	15.01.06	Imballaggi in materiali misti	Cassoni scarrabili coperti o cumulo coperto	X	X	X			50 tonn Area C	420 tonn
N Pneumatici	16.01.03	Pneumatici	Cassoni scarrabili coperti	X	X				25 tonn Area C	60 tonn
O Plastica e gomma	17.02.03	Plastica	Cassoni scarrabili coperti		X				50 tonn – Area C	50 tonn
	19.12.04	Plastica e gomma							20 tonn – Area C	20 tonn
P Altri rifiuti	19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	Cassoni scarrabili coperti		X				30 tonn Area C	30 tonn
Q Isolanti	17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03	Cassoni scarrabili coperti		X				15 tonn Area C	15 tonn
R RAEE	20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Cassoni scarrabili chiusi dotati di coperchio ad azionamento idraulico		X				8 tonn Area C	60 tonn
	20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui al codice EER 20.01.35							10 tonn Area C	120 tonn

	20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso			X			8 tonn Area C	50 tonn
--	-----------	--	--	--	---	--	--	------------------	---------

Tabella 1: Elenco dei codici EER dei rifiuti autorizzati al trattamento e delle relative quantità massime e modalità di stoccaggio

La capacità massima complessiva di stoccaggio di rifiuti dell'impianto è:

- 3.511 tonn di rifiuti non pericolosi
- 16 tonn di rifiuti pericolosi

Il conferimento di rifiuti contraddistinti dai codici EER 20.XX.YY (rifiuti urbani), ad eccezione del codice EER 20.02.01 prodotto da enti o imprese, è limitato alla provenienza dal circuito di raccolta degli stessi effettuato dal relativo servizio pubblico o possibile solo a seguito di specifico accordo/convenzione con il Soggetto competente per l'organizzazione dello stesso servizio pubblico, fatto salvo l'eventuale conferimento da parte di utenze non domestiche effettuato nel vincolante rispetto di quanto disposto dall'art. 198, c. 2-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. L'attività di recupero R12, svolta sui rifiuti come da Tabella 2 sotto riportata, consiste nell'attività di selezione e cernita di tali rifiuti al fine di dividere il rifiuto in ingresso in uno o più flussi di rifiuti selezionati, valorizzando gli stessi in vista delle successive attività di effettivo recupero a cui saranno sottoposti, separando al tempo stesso flussi di rifiuti residuali indesiderati che potrebbero ostacolare le successive operazioni di effettivo recupero.

RIFIUTO DI PARTENZA	RIFIUTI GENERATI DA SCAMBIO MEDIANTE SELEZIONE E CERNITA (R12)	
	flusso prevalente di rifiuti selezionati	flusso residuale rifiuti selezionati
17.02.02	17.02.02	19.12.12
16.01.20	16.01.20	
10.11.12	10.11.12	
20.01.02	20.01.02	
15.01.07	15.01.07	
19.12.05	19.12.05	
15.01.04	15.01.04	
16.01.17	16.01.17	
19.12.02	19.12.02	
20.01.40	20.01.40	
17.04.05	17.04.05	
17.04.02	17.04.02	
17.04.07	17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.07 - 17.04.11	
20.03.07	16.01.03 – 20.01.01 – 20.01.02 - 20.01.38 - 20.01.39 - 20.01.40 - 20.03.07	
15.01.06	15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 – 15.01.04 - 15.01.06 - 15.01.07	19.12.04 - 19.12.12 - 19.12.09
16.01.03	16.01.03 - 16.01.17 - 16.01.18	-
17.09.04	15.01.01 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 – 17.04.05 - 17.04.11 – 17.09.04	19.12.02 - 19.12.04 - 19.12.07 19.12.12
03.01.01	03.01.01	19.12.12
03.01.05	03.01.05	
19.12.07	19.12.07	

20.02.01	20.02.01	
19.09.01	15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.04 – 15.01.07 – 19.12.04 – 19.09.01 – 19.01.09 – 20.02.01	19.12.12

Tabella 2: Flussi generabili dall'attività R12 svolta presso l'impianto

4. I rifiuti devono essere esclusivamente confinati nell'impianto, all'interno delle rispettive aree di stoccaggio e recupero individuate allo scopo, come individuate nella Tavola T2/4 "Planimetria Impianto - Progetto" – maggio 2020 della documentazione tecnica prodotta dalla Cooperativa Sociale Risorse, acquisita con ns. prot. n. 9445 del 15/06/2020, ad eccezione dell'area di stoccaggio "G", originariamente destinata ai rifiuti costituiti da vernici ed in seguito non destinata ad operazioni di recupero di rifiuti, in quanto la Cooperativa Sociale Risorse ha rinunciato a gestire tale tipologia di rifiuti in esito ai contenuti della documentazione integrativa ns. prot. n. 20191 del 30/11/2020.

Possono essere utilizzate delle modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate nella *Tabella 1* di cui sopra purché siano rispettati i disposti di cui alla D.C.I. del 27/07/1984 ed i quantitativi di stoccaggio indicati nella medesima *Tabella 1*, nonché i criteri gestionali disposti dagli atti autorizzativi e dalle specifiche normative di settore.

In ogni caso deve essere costantemente garantito il contenimento dei rifiuti trattati presso l'impianto all'interno delle rispettive aree di pertinenza, evitando lo spandimento/diffusione dei medesimi in altre aree interne o all'esterno dell'impianto, anche ad opera di fattori atmosferici o cause esterne, evitando altresì la generazione/diffusione di effluenti liquidi o gassosi e di colaticci.

5. Deve essere accertata a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto, indicati nella precedente *Tabella 1*, rispetto al trattamento effettuato dallo stesso, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici prodotti dal produttore degli stessi rifiuti.
6. Devono essere opportunamente e costantemente verificate, a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto, le caratteristiche merceologiche delle EOW ottenute dall'attività di recupero rifiuti in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia. La documentazione attestante le verifiche ed i controlli effettuati deve essere custodita presso l'impianto ed a disposizione degli Enti di controllo.
7. In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto deve esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Verbania. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla Cooperativa Sociale Risorse, deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni.
8. Deve essere costantemente presente ed aggiornata una adeguata cartellonistica in posizione ben visibile all'ingresso dell'impianto nella quale sia riportata la denominazione del Soggetto titolare dell'autorizzazione, l'indicazione del tipo di attività svolta, gli estremi del relativo atto autorizzativo ed il nominativo con recapito telefonico del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
9. Deve essere garantito il divieto d'accesso all'area interessata dall'attività in oggetto da parte di persone non autorizzate, anche garantendo l'integrità nel tempo dell'intera recinzione dell'impianto.
10. Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto, nell'ambito dello svolgimento delle attività di recupero rifiuti o in altre condizioni dello stesso, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Cooperativa Sociale Risorse di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti, attenendosi alle eventuali disposizioni impartite dalle medesime, in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
11. Devono essere costantemente disponibili adeguate sostanze/materiali da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali dai mezzi utilizzati nell'impianto.
12. La gestione dell'impianto in oggetto e la manipolazione dei rifiuti in oggetto dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

13. Devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza dell'impianto. Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere idoneamente formato allo scopo e al servizio svolto.
14. Devono essere adottati efficaci ed idonei provvedimenti, in caso di necessità, al fine di evitare il diffondersi di eventuali polverosità o di emissioni odorigene o di colaticci indotti dall'attività di recupero di rifiuti di cui in oggetto, nonché al fine di evitare in modo assoluto la dispersione dei rifiuti, e/o di effluenti generati dai medesimi o dall'attività condotta, in aree limitrofe a quelle di impianto autorizzate alla gestione dei rifiuti e nelle aree destinate allo stoccaggio delle EoW prodotte.
15. L'altezza massima dei cumuli di EoW depositati in prossimità della recinzione dell'impianto in oggetto non dovrà superare l'altezza della stessa recinzione. In ogni caso dovrà essere sempre garantito non vi siano spandimenti di materiali oltre il limite di detta recinzione.
16. La Ditta in oggetto deve garantire nel tempo l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in questione in tutte le sue parti e componenti, con particolare riferimento alla pavimentazione ed alla rete di raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia, garantendo altresì il corretto esercizio in buono stato ed in efficienza dell'intero impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta.
17. L'impianto deve essere costantemente mantenuto in condizioni di ordine e pulizia rispetto ai rifiuti stoccati/trattati, mantenendo costantemente accessibili e libere da ingombri le aree di accesso/manovra/transito/movimentazione al fine di garantirne costantemente la completa funzionalità.
18. Lo stoccaggio dei rifiuti destinati all'effettivo recupero presso l'impianto non potrà superare il termine temporale di un anno dalla presa in carico dei medesimi.
19. Modalità di gestione della messa in riserva (R13) dei rifiuti
 - a. I contenitori ed i cumuli di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere individuati da specifica cartellonistica riportante il codice EER del rifiuto in stoccaggio.
 - b. I cumuli dei rifiuti in stoccaggio non dovranno essere in nessun caso posti a ridosso della recinzione perimetrale dell'impianto.
 - c. È fatto divieto di miscelare rifiuti appartenenti a gruppi diversi della *Tabella 1*, inoltre i diversi rifiuti (EER) appartenenti allo stesso gruppo devono essere stoccati in modo che gli stessi siano fisicamente facilmente distinguibili.
 - d. I rifiuti stoccati esclusivamente in messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti o ad interventi che ne attuino l'effettivo recupero degli stessi; eventuali conferimenti ad impianti di sola ulteriore messa in riserva (R13) è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi.
 - e. I rifiuti non potranno rimanere in messa in riserva (R13) presso l'impianto per un periodo maggiore di un anno a far data dalla presa in carico degli stessi.
 - f. La messa in riserva (R13) dei rifiuti appartenenti al gruppo I di cui alla Tabella 1 sopra riportata deve rispettare le seguenti modalità di gestione, al fine di evitare la diffusione di emissioni odorigene presso le aree circostanti l'impianto dovute a fenomeni di decomposizione degli stessi rifiuti stoccati:
 - il tempo massimo di permanenza dei rifiuti in impianto è pari a 10 giorni;
 - deve essere costantemente controllato il livello di decomposizione dei rifiuti presenti in impianto al fine di valutare una tempistica di allontanamento degli stessi più restrittiva rispetto a quella imposta al precedente punto a), attuandola qualora necessaria ad evitare emissioni odorigene;
 - qualora ritenuto necessario, a seguito di valutazione da parte della Cooperativa Sociale Risorse, deve essere effettuata un'attività di selezione dei rifiuti in ingresso al fine di dividere gli stessi in due o più cumuli di stoccaggio volti a separare i rifiuti di dimensioni maggiori a prevalente frazione lignea dai rifiuti di piccola pezzatura (ad es. sfalci erbosi) al fine di agevolare l'attività di controllo e valutazione delle tempistiche di allontanamento di cui al precedente punto;
 - in ogni caso dovranno essere evitate condizioni innescanti l'originarsi di emissioni odorigene percepibili all'esterno dell'impianto.
20. Conferimento di rifiuti urbani "verde" e "inerti" da parte dei cittadini

La Cooperativa Sociale Risorse può accettare il conferimento diretto presso l'impianto di rifiuti urbani costituiti da rifiuti derivanti da manutenzione del verde ornamentale (codice EER 20.02.01) e da rifiuti inerti (codice EER 20.03.01) da parte di cittadini esclusivamente a seguito di specifica convenzione/accordo in merito tra la stessa Cooperativa Sociale Risorse e l'Ente deputato ai sensi di legge all'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani.

Copia di detta convenzione/accordo deve essere trasmessa, per conoscenza, al Servizio scrivente e ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est, preventivamente all'accettazione di dette tipologie di rifiuti.

21. Recupero (R3 - R4 - R5) dei rifiuti

- a. Dal recupero (R3 - R4 - R5) dei rifiuti di cui alla precedente *Tabella 1* possono essere ottenute esclusivamente le EoW indicati nella sottostante *Tabella 3*.

Gruppo	EoW	Codice	Destinazione d'uso	Specifiche di prodotto
E	Aggregato riciclato	EoW 1	Rilevati (C1); sottofondi stradali (C2); strati di fondazione (C3); riempimenti (C4); strati accessori (C5).	Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/2005.
E (solo codici EER 17.09.04 20.03.01)	Manufatti di pregio	EoW 2	Edilizia / Riutilizzo del bene tal quale	Forme usualmente commercializzate.
F	Terra e roccia selezionata (Colonna A)	EoW 3	Riempimenti, colmate e rilevati.	Rispetto limiti Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Test di cessione (allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i.).
	Terra e roccia selezionata (Colonna B)	EoW 4	Riempimenti, colmate e rilevati. Esclusivamente per siti industriali	Rispetto limiti Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Test di cessione (allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i.).
	Aggregato litoide non raffinato > 100 mm	EoW 5	Materiale inerte per l'industria delle costruzioni	Test di cessione (allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i.).
H	Assi, travi e manufatti di legno riutilizzabili tal quali	EoW 7	Edilizia / Riutilizzo del bene tal quale	Forme usualmente commercializzate.
I	Legna da ardere	EoW 8	Impianti di combustione di biomasse	Legna da ardere nelle forme usualmente commercializzate
L	Componenti di arredo e mobili riutilizzabili tal quali	EoW 9	Riutilizzo del bene tal quale	Forme usualmente commercializzate.

Tabella 3: EoW generabili dall'impianto

- b. I materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti che non rispettano le specifiche di prodotto indicate nella soprastante *Tabella 3*, in relazione alla destinazione d'uso prevista, sono rifiuti e come tali dovranno essere gestiti ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- c. Le EoW ottenute dal recupero dei rifiuti devono essere stoccate garantendone la costante distinzione dai rifiuti presenti in impianto, anche al fine di evitarne la miscelazione, e devono essere opportunamente identificate con specifica ed idonea cartellonistica.
- d. Nella commercializzazione della EoW deve essere specificata la possibilità di utilizzo esclusivamente secondo la destinazione d'uso specificata in *Tabella 3*.

22. Produzione di EoW 1 - EoW 3 - EoW 4 - EoW 5 per lotti

i. La produzione delle EoW 1 - EoW 3 - EoW 4 - EoW 5 di cui alla precedente *Tabella 3* deve avvenire per lotti di produzione.

Ciascun lotto è caratterizzato, in sequenza cronologica, da 3 distinte condizioni di stato, e precisamente:

- a. lo stato di produzione legato alla fase di produzione del lotto;
 - b. lo stato di certificazione dove il lotto è sottoposto alle verifiche di conformità alla specifiche di prodotto indicate nella soprastante *Tabella 3* ed è in attesa degli esiti delle stesse;
 - c. lo stato di vendita dove il lotto, superate positivamente le verifiche chimico/fisiche/merceologiche, è certificato ed è in pronto vendita.
- ii. Ciascun lotto di produzione/in certificazione, in considerazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto, dei vincoli ambientali imposti allo stesso e dell'estensione dell'area a disposizione destinata a tale scopo, può avere una dimensione massima pari a 500 mc.
- iii. Ciascun lotto deve essere identificato da specifica cartellonistica indicante:
- a. il codice identificativo della tipologia (EoW X) del lotto di cui alla precedente *Tabella 3* ed una descrizione sintetica della relativa EoW;
 - b. il codice univoco identificativo dello specifico lotto;
 - c. la data di produzione del lotto e la data di certificazione dello stesso;
 - d. lo stato del lotto (in produzione, in certificazione, in vendita).
- iv. La EoW può essere commercializzata esclusivamente a chiusura del lotto e a seguito dell'avvenuta positiva verifica e certificazione delle caratteristiche di prodotto del lotto stesso.

Per ogni lotto deve essere predisposta una specifica "scheda EoW" in cui annotare:

- a. codice univoco identificativo dello specifico lotto;
- b. data di apertura del lotto, coincidente con la data di prima produzione inerente il lotto;
- c. data di chiusura del lotto;
- d. quantitativo di EoW prodotta;
- e. destinazione d'uso;
- f. data di certificazione del lotto;
- g. esiti della certificazione del lotto (le analisi dovranno essere allegate alla "scheda EoW");
- h. registrazione giacenze residue sino a completa vendita del lotto.

La "scheda EoW" e la documentazione attestante l'avvenuta certificazione dei lotti deve essere archiviata presso l'impianto e resa disponibile a richiesta da parte delle Autorità di controllo.

23. Recupero (R5) - Aggregato riciclato (EoW 1) - rifiuti gruppo E

L'attività di recupero (R5) consiste nella lavorazione mediante selezione, cernita, frantumazione, deferrizzazione e separazione di frazioni indesiderate al fine di produrre gli aggregati riciclati di cui alla precedente *Tabella 3* aventi le caratteristiche conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente 5205/2005.

24. Recupero (R5) - manufatti di pregio (EoW 2) - rifiuti gruppo E

L'attività di recupero (R5) consiste nella selezione e cernita dei manufatti di pregio in buono stato riutilizzabili tal quali (ad esempio coppi di terracotta, lastre in pietra, "bocce" da fiume, pietre da costruzione in forma squadrata, manufatti in pietra o altro materiale inerte) che è effettuata quale fase preliminare alla fase di frantumazione del processo in generale di recupero (R5) del rifiuto stesso.

25. Recupero R5 terre e rocce da scavo (EoW 3, EoW 4 e EoW 5) – rifiuti Gruppo F

- a. Dal recupero del rifiuto codice EER 17.05.04 "terre e rocce" la Cooperativa Sociale Risorse è autorizzata a produrre le EoW con le specifiche destinazioni d'uso indicate nella precedente *Tabella 3*.
- b. Il rifiuto codice EER 17.05.04 deve essere gestito e trattato, in tutte le sue fasi, in maniera distinta e separata dagli altri rifiuti recuperati dall'impianto.

c. Il rifiuto codice EER 17.05.04 proveniente da siti industriali deve essere gestito (stoccato e recuperato) in maniera distinta e separata dalla stessa tipologia di rifiuto proveniente da siti residenziali-verde; tale distinzione deve essere riportata anche sulla cartellonistica identificativa del rifiuto stoccato, indicando EER 17.05.04 – A per le terre e rocce da scavo provenienti da siti residenziali-verde e EER 17.05.04 – B per le terre e rocce da scavo provenienti da siti industriali. Detta distinzione deve essere attuata anche per le relative EoW ottenute dal processo di recupero.

d. Il riferimento al sito di origine del rifiuto deve essere provato attraverso apposita autocertificazione ai sensi di legge del produttore dello stesso o mediante eventuale altro documento prodotto allo stesso fine. Tale documento deve essere citato nella sezione “Annotazioni” del Registro di carico e scarico rifiuti al momento della presa in carico del rifiuto e disponibile agli Enti di controllo.

e. All’impianto non possono essere conferiti rifiuti codice EER 17.05.04 provenienti da aree contaminate o generati da processi e/o interventi di bonifica o provenienti da aree bonificate con riferimento a CSR superiori ai limiti di Colonna B della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

f. Il lotto in stato di “produzione/certificazione/vendita” deve essere individuato da specifica cartellonistica; in particolare quando il lotto è nello stato “in produzione” o “in certificazione” deve essere indicata la EoW presunta (EoW 3, EoW 4) in quanto l’accertamento della tipologia della MPS prodotta è determinabile esclusivamente in relazione agli esiti dell’attività di certificazione del lotto, come indicato alla successiva lettera g.

g. Nel caso di produzione di terra e roccia selezionata (EoW 3, EoW 4) le analisi devono essere condotte sul materiale tal quale secondo i metodi ed i parametri completi di cui alla *Tabella 1*, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., inoltre deve essere effettuato il test di cessione di cui all’Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. (il parametro COD deve essere determinato ma non è da considerare per la valutazione del test, in considerazione dell’origine del rifiuto).

A seconda dell’esito delle analisi il lotto deve essere classificato come EoW 3 e destinato ad essere utilizzato per riempimenti, colmate e rilevati oppure come EoW 4 e destinato invece per riempimenti, colmate e rilevati con limitazione d’uso esclusivamente per siti industriali.

Nel caso invece sia stato rilevato il superamento dei limiti di cui alla colonna B, anche di un solo parametro, il lotto rimane classificato quale rifiuto e come tale deve essere gestito a norma di legge dalla Cooperativa Sociale Risorse.

All’eventuale verificarsi di tale casistica deve esserne data notizia al Servizio Rifiuti e Bonifiche provinciale e all’A.R.P.A. specificando altresì le modalità di smaltimento del rifiuto adottate.

Nel caso di produzione di aggregato litoide (EoW 5), il lotto deve essere costituito esclusivamente da rocce ottenute dal trattamento (selezione, cernita, macinazione e vagliatura) del rifiuto EER 17.05.04. Su tale lotto, al fine della certificazione di prodotto, deve essere effettuato e verificato il test di cessione di cui all’Allegato 3 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i..

h. I lotti di EoW devono essere gestiti garantendo in particolare la distinzione delle EoW 3, EoW 4 e EoW 5 tra loro e rispetto alle altre EoW prodotte dall’impianto, anche al fine di evitarne la miscelazione.

26. Recupero (R3) - Assi, travi e manufatti in legno (EoW 7) - Rifiuti Gruppo H

L’attività di recupero (R3) consiste nella selezione e cernita dei rifiuti al fine di recuperare beni in legno in buono stato ed ancora riutilizzabili (ad esempio assi, travi, manufatti in legno) destinati alla vendita a terzi per l’uso in edilizia o per l’utilizzo tal quali.

27. Recupero (R3) - Legna da ardere (EoW 8) - Rifiuti Gruppo I

a. L’attività di recupero (R3) consiste nella selezione del rifiuto in ingresso separando dal medesimo eventuale materiale vegetale legnoso al fine di valorizzarlo mediante produzione di legna da ardere destinata alla vendita a terzi.

b. Deve essere garantito il costante possesso da parte delle EoW prodotte delle caratteristiche chimico - fisiche tali da permettere la classificazione delle stesse EoW quali “legna da ardere nelle forme usualmente commercializzate”.

28. Recupero (R3-R4) - Componenti di arredo e mobili riutilizzabili (EoW 9) - Rifiuti Gruppo L

L'attività di recupero (R3-R4) consiste nella selezione e cernita dei rifiuti al fine di recuperare beni in buono stato ed ancora riutilizzabili (ad esempio mobili e componenti di arredo) destinati alla vendita a terzi.

29. Manutenzione impianto

a. Deve essere garantita nel tempo, da parte della Cooperativa Sociale Risorse, l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in oggetto in tutte le sue parti e componenti, garantendo altresì il corretto esercizio dell'impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta.

In particolare dovrà essere posta particolare cura nel mantenimento in buono stato ed in efficienza dei seguenti elementi connessi all'attività dell'impianto:

- superfici impermeabili adibite al conferimento, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- pavimentazione delle vie di transito interne all'impianto;
- rete di regimazione, raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche;
- rete di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri generate dalle operazioni di recupero dei rifiuti inerti;
- vegetazione posta lungo il perimetro dell'impianto a mitigazione visiva dello stesso;
- recinzione posta lungo il perimetro dell'impianto.

b. Devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza e di adeguata pulizia dell'impianto.

30. Emissioni in Atmosfera - codice Impianto: 103072/99

Il materiale da trattare, il materiale movimentato, i cumuli di materiale stoccato e l'area di lavoro dovranno minimizzare la dispersione di polveri diffuse in atmosfera, mediante preventiva bagnatura o ogni altro opportuno accorgimento tra quelli citati ai punti 3 e 4 della Parte 1 dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come disposto anche dal provvedimento autorizzativo inerente la fase di VIA.

31. Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche

La Cooperativa Sociale Risorse deve garantire il rispetto di quanto disposto dal "*Documento di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle Acque di Lavaggio delle Aree Esterne*" METEO n. 70-2016 del 04/07/2016 rilasciato da Acqua Novara VCO S.p.A..

32. Impatto acustico

In considerazione dei presupposti e delle conclusioni dell'analisi di impatto acustico ambientale dell'impianto in oggetto si prescrive quanto segue:

- a. è fatto divieto utilizzare la macchina di frantumazione contemporaneamente con la macchina di triturazione, pertanto la fase di frantumazione di rifiuti inerti non potrà essere condotta in contemporanea con la eventuale fase di triturazione dei rifiuti costituiti da verde;
- b. il funzionamento del frantoio (attività di recupero R5) non dovrà essere superiore a 50 minuti/giorno in orario di lavoro diurno;
- c. l'ubicazione dei lotti di EoW all'interno aree D ed E adibite allo stoccaggio delle EoW 1 - EoW 3 - EoW 4 - EoW 5 deve essere gestita in modo tale da garantire l'interposizione dei lotti stessi lungo la linea di propagazione del rumore emesso dal frantoio verso l'abitazione posta oltre la limitrofa pista ciclabile (posizione 6 dell'analisi di studio impatto acustico ambientale – ns. prot. n. 33837 del 12/07/2010).

33. Chiusura dell'impianto:

- a. In ordine all'eventuale cessazione dell'attività, la Cooperativa Sociale Risorse dovrà dare specifica comunicazione in merito al Servizio Ambiente Rifiuti Bonifiche e Discariche provinciale, ad A.R.P.A. Piemonte, al Comune di Verbania ed all'A.S.L. V.C.O., in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- b. La comunicazione di cessazione dell'attività, di cui al precedente punto a, dovrà essere corredata da un Piano di Chiusura riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino dello stato dei

luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, in relazione alla destinazione d'uso dell'area; il Piano di Chiusura potrà eventualmente essere oggetto di integrazioni e/o prescrizioni in esito al relativo giudizio espresso dal Servizio scrivente, sentiti in merito gli Enti di cui sopra.

- c. Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso non è ammessa la presenza in impianto dei rifiuti oggetto di autorizzazione al trattamento oltre il termine di validità della medesima.
- d. A conclusione dei lavori relativi alla cessazione dell'attività dovrà esserne data comunicazione al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte, al Comune di Verbania ed all'A.S.L. V.C.O. corredata da una relazione attestante i lavori svolti, da idonei elaborati tecnici e da documentazione fotografica panoramica e di dettaglio; la Cooperativa Sociale Risorse dovrà inoltre attuare eventuali ulteriori attività ad integrazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi svolti che le Autorità competenti di cui sopra giudicheranno, nel caso, necessarie a completamento dei lavori stessi.